



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 agosto 2022
(OR. en)

11439/22
ADD 1

RECH 447
COASI 113

NOTA

Oggetto: ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione e sull'associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO FRA l'Unione europea e la Nuova Zelanda sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione e sull'associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa

1. L'accordo dovrebbe stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi programma dell'Unione. Esso dovrà:
 - a) garantire un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici che questo ne trae;
 - b) stabilire le condizioni per la partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi. Questi contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario¹;
 - c) non conferire al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda i programmi dell'Unione;
 - d) garantire all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

2. L'accordo dovrebbe prevedere eventuali future associazioni della Nuova Zelanda ad altri programmi dell'Unione sotto forma di protocolli individuali dell'accordo. Tali protocolli dovrebbero essere adottati da un organo stabilito dall'accordo. L'accordo dovrebbe fissare i principi generali applicabili alla partecipazione a programmi dell'Unione.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

3. Il protocollo sulla partecipazione a Orizzonte Europa dovrebbe stabilire i termini e le condizioni specifici della partecipazione della Nuova Zelanda al pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027), a norma del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio², della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio³ e di qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma.
4. L'accordo dovrebbe determinare il livello del contributo finanziario della Nuova Zelanda al bilancio generale dell'Unione.
5. L'accordo dovrebbe prevedere per la Nuova Zelanda lo status di osservatore nel comitato del programma Orizzonte Europa in funzione della portata dell'associazione della Nuova Zelanda al programma (quindi solo per le formazioni del comitato di programma che partecipano all'attuazione del pilastro II).
6. Il protocollo sulla partecipazione a Orizzonte Europa dovrebbe comprendere una clausola di reciprocità che garantisca, per quanto possibile, la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi neozelandesi equivalenti al pilastro II di Orizzonte Europa.
- 6 bis. Il protocollo sulla partecipazione a Orizzonte Europa dovrebbe ricordare le pertinenti disposizioni di Orizzonte Europa relative alla protezione delle risorse strategiche, degli interessi, dell'autonomia o della sicurezza dell'Unione.
- 6 ter. L'accordo dovrebbe promuovere i valori e i principi fondamentali condivisi, anche nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione.

² Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

³ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

7. L'accordo dovrebbe stabilire norme di sana gestione finanziaria in relazione ai finanziamenti dell'Unione. In particolare, l'accordo dovrebbe prevedere un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche tramite la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative e il recupero del denaro. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto. La Procura europea può indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
 8. Durante i negoziati la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere una clausola di applicazione provvisoria con effetto retroattivo.
 9. L'accordo dovrebbe essere conforme alle pertinenti politiche e obiettivi dell'UE.
-